REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/142 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 2026

che dispone la registrazione delle importazioni di tosatrici da prato robotizzate originarie della Repubblica popolare cinese al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ([1]) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1) Il 19 novembre 2025 la Commissione europea («Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ([2]), l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di tosatrici da prato robotizzate originarie della Repubblica popolare cinese («RPC»).

(2) Tale apertura ha fatto seguito a una denuncia presentata il 3 ottobre 2025 da Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o. per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di tosatrici da prato robotizzate.

1. **PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE**

(3) Il prodotto soggetto a registrazione («prodotto in esame») è costituito da tosatrici robotizzate elettriche, in grado di tagliare l'erba (ad esempio in prati, parchi o campi sportivi), senza controllo umano diretto, dotate o no delle apparecchiature secondarie necessarie al loro funzionamento (una stazione di ricarica e, nella maggior parte dei casi, materiali o apparecchiature ausiliari necessari per la corretta navigazione della tosatrice da prato robotizzata, ad esempio un cavo perimetrale o equivalente senza fili), originarie della RPC. Tale prodotto è attualmente classificato con il codice NC ex 8433 11 10 (codice TARIC 8433 11 10 10).

2. **REGISTRAZIONE**

(4) A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto in esame possono essere sottoposte a registrazione.

(5) Scopo della registrazione è garantire che eventuali dazi antidumping possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni soggette a registrazione conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili, se sono soddisfatte le condizioni necessarie.

(6) La Commissione ha deciso di disporre la registrazione delle importazioni del prodotto in esame di propria iniziativa, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi saranno valutate nel regolamento che istituisce dazi definitivi, se del caso.

(7) Gli eventuali futuri dazi da pagare dipenderanno dalle risultanze dell'inchiesta antidumping.

(8) Secondo i calcoli forniti nella denuncia con cui è stata chiesta l'apertura di un'inchiesta antidumping, i margini di dumping sono stimati tra il 21,4 % e il 57,4 % e il livello di eliminazione del pregiudizio sarebbe del 125 % circa per il prodotto in esame nel periodo che va dal 1º aprile 2024 al 31 marzo 2025. L'importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe di norma fissato al livello inferiore tra il margine di dumping o di pregiudizio, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.

([1]) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.
([2]) GU C, C/2025/6235, 19.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6235/oj.